

Proc. n. 61-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MACERATA

SEZIONE CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadalà	Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni	Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 61-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 23.04.2026, da:

Gianluca PAPPALARDO, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
Niccolò Di Bella e Gaia Cesaroni;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex artt. 268 e s.s. CCII*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, depositato in data 23.04.2026, **Gianluca PAPPALARDO** ha esposto:



-di versare in condizione di sovraindebitamento, conseguente alla cessazione delle attività di cui è stato titolare, rispettivamente, nel 2006 e nel 2010, da imputarsi alla crisi economica che ha interessato i settori in cui operavano le medesime (calzaturiero ed automobilistico), nonché ad un'iniziativa imprenditoriale naufragata a causa della condotta del terzo coinvolto;

-che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';

-che Gianluca Pappalardo riveste la carica di amministratore unico della PHOENIX S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile di 1.800,00 euro;

-che il nucleo familiare è altresì composto dalla compagna, XXXXXXXX, che attualmente percepisce l'indennità di disoccupazione (NASPI), pari a 780,00 euro mensili, e dal figlio minore, XXXXXXXXXXXX, non economicamente autosufficiente;

-che il ricorrente non è titolare di alcun immobile e non risulta intestatario neppure di alcun bene mobile registrato, come attestato dalle visure depositate in atti;

-che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate:

TIPOLOGIA DI SPESA	AMMONTARE MENSILE
UTENZE	400,00
GENERI ALIMENTARI	600,00
AUTOVETTURA	300,00
SPESE MANTENIMENTO FIGLIO	300,00
SPESE MEDICHE	50,00
VARIE	150,00
TOTALE	1.800,00
TOTALE ANNUO	21.600,00



per un totale complessivo di 1.800,00 euro (mensili);

-che il proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 720,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dal lavoro dipendente svolto dal richiedente, per 12 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura *de qua*, per un ammontare complessivo di circa 25.920,00 euro complessivi.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in San Severino Marche (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di *'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'*.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i



redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', dott.ssa Manola Sampaolo, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;

viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gianluca Pappalardo (PPPGLC72L23L219Z), residente in San Severino Marche (MC), alla via Monte Catria n. 13, richiesta con ricorso depositato il 23.04.2026;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona della dott.ssa Manola Sampaolo, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;



-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;

-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 05.05.2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

dott.ssa Filomena Di Gennaro

dott. Paolo Vadalà

